



FU

13-2016 Reg. Circolari

Com Roma 24/06/2016
Protocollo P 12593/2016




Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare
il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto
nella presente nota.**

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3767-E/24 GIU. 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

AI MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A

V° in Cagliari 24 GIU. 2016
IL PROCURATORE GENERALE
Roberta Saieva

OGGETTO: Pratica num. 83/VQ/2014. Modifica al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – Art. 57 – durata parere

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha approvato la seguente modifica del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria:

“ RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1, che “*Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso*”.

Rileva il Consiglio Superiore della Magistratura che l'individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagiata, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il *dies ad quem* del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell'art. 57, si palesa l'utilità di precisare - mediante l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso, all'unanimità,

delibera

le seguenti modifiche della circolare n. P - 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

L'art. 57, comma 1, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere stesso è stato espresso”.

Com	Roma	24/06/2016
	Protocollo	P 12593/2016



FLI




Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis. del seguente tenore:

"Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso".

"

SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)



24

 & SP

Com Roma 27/06/2016
 Protocollo P12614/2016



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare
 il numero di protocollo di riferimento
 nonchè il medesimo oggetto contenuto
 nella presente nota.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3788-E	27 GIU. 2016	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Al MINISTRO
 della Giustizia
 R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
 della Corte di Cassazione
 R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
 della Repubblica presso la
 Corte di Cassazione
 R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
 della Corte Costituzionale
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 delle Corti di Appello
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
 LORO SEDI

Al PROCURATORE
 NAZIONALE ANTIMAFIA
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali di Sorveglianza
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali per i Minorenni
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
 Repubblica presso i Tribunali
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
 Repubblica presso i
 Tribunali per i minorenni
 LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
 Ministero della Giustizia
 R O M A

Ve in Cagliari 27 GIU 2016
 IL PROCURATORE GENERALE
 Roberto Saieva

Comm.	Roma	27/06/2016
	Protocollo	P 12614/2016

OGGETTO: Pratica num. 83/VQ/2014. Modifica al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – Art. 57 – durata parere

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha approvato la seguente delibera:

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1. che “*Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso*”.

Rileva il Consiglio Superiore della Magistratura che l'individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagiata, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il *dies ad quem* del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell'art. 57, si palesa l'utilità di precisare - mediante l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso,
la Commissione, all'unanimità,

propone al plenum

le seguenti modifiche della circolare n. P - 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

L'art. 57, comma 1, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere

<i>Es</i>	Roma	27/06/2016
	Protocollo	P 12614/2016

stesso è stato espresso".

Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, del seguente tenore:

"Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso".

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini